

Repertorio n° \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_

**COMUNE DI SAN SPERATE**

**PROVINCIA DI CAGLIARI**

**Schema di convenzione ex art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 per l'assegnazione in diritto di proprietà dei lotti compresi nel Piano per gli Insempiamenti Produttivi in località "Is Spinargius" approvato ai sensi dell'art. 27 della L. 22.10.1971, n. 865 e ss.mm.ii..**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemila \_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in San Sperate, presso la sede comunale sita in Via Sassari, 12 – 09026 San Sperate (CA)

\_\_\_\_\_ **2016**

Avanti a me Dott. \_\_\_\_\_, Segretario Generale del Comune di San Sperate [Notaio in \_\_\_\_\_, iscritto nel registro dei Distretti notarili di \_\_\_\_\_] senza l'assistenza di testimoni ai quali i componenti, d'accordo tra loro e con il mio assenso, hanno dichiarato di rinunciare

**SONO COMParsi I SIGNORI**

- per la parte pubblica: il dott. Ing. \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ responsabile pro-tempore dell'"Area 4 - Tecnica e Manutentiva" del Comune di San Sperate, domiciliato/a per la carica in San Sperate, Via Sassari, 12, presso la sede municipale, il/la quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di rappresentante del Comune di San Sperate, cod. fisc. e partita IVA 01423040920, in virtù del disposto dell'art. 107 comma 3 lett. c del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e in forza dei poteri conferitigli con Decreto Sindacale n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti degli artt. 50 e 109 dello stesso D.Lgs. 267/2000, che è da intendersi parte inte-

grante del presente atto pur non essendo materialmente allegato,

E

• per la parte privata: \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ prov. di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, professione \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, titolare della ditta concessionaria " \_\_\_\_\_", Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, prov. di \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, iscritta al Registro Ditte della CCIAA al n. \_\_\_\_\_, come da certificato in atti.

Le sopra riportate indicazioni vengono a me Segretario Generale [Notaio] espressamente dichiarate dai componenti sopramenzionati, ciascuno per la parte che lo riguarda, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, previa ammonizione da me fatta loro sulle sanzioni previste dalle citate disposizioni in caso di dichiarazioni mendaci.

Detti componenti della cui identità personale e qualifica sono io Segretario Generale [Notaio] certo

PREMETTONO CHE

➤ il Comune di San Sperate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 20/02/1989 ha adottato, ai sensi dell'art. 27 della L. 22/10/1971, n. 865 il Piano per gli Insediamenti Produttivi in località "Is Spinargius", approvato con Decreto Dell'Assessore agli EE.LL., Finanze ed Urbanistica della RAS n. 1315 del 4/10/1989 ed entrato in vigore con la pubblicazione per estratto sul B.U.R.A.S. n. \_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_;

➤ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 05/03/2015, esecutiva, è stato approvato il nuovo Regolamento per l'assegnazione delle aree, nel Piano per gli Insediamenti Produttivi e stabiliti i criteri per la formulazione della graduatoria tra le istanze concorrenti nonché i contenuti delle convenzioni di assegnazione;

➤ con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_/12/2015 è stato approvato e indetto il bando di concorso per l'assegnazione dei lotti, in conformità al Regolamento per la concessione delle aree nel Piano per gli Insediamenti Produttivi "Is Spinargius" approvato con la deliberazione su richiamata;

➤ il sopra costituito concessionario ha presentato al Comune di San Sperate istanza per l'ottenimento della concessione di un lotto di terreno compreso nel Piano per gli Insediamenti Produttivi "Is Spinargius" di cui all'art. 27 della L. 865/71 per la realizzazione dell'intervento finalizzato allo svolgimento della seguente attività: "DESCRIVERE SINTETICAMENTE L'INTERVENTO OGGETTO DI ISTANZA"

➤ tale istanza è stata favorevolmente accolta ed inserita utilmente nella graduatoria definitiva approvata con determinazione del Responsabile dell'"Area 4 - Tecnica e Manutenitiva" n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2016, finalizzata alla realizzazione dell'intervento per il quale è stata richiesta dall'assegnatario;

➤ l'attribuzione dei lotti è stata effettuata sulla base dell'ordine di graduatoria e in funzione della disponibilità effettiva al patrimonio dell'Ente, in conformità all'art. 4 del bando di concorso;

➤ alla Ditta \_\_\_\_\_ è stata assegnata, con gli atti di cui sopra, l'area di mq \_\_\_\_\_ costituente il lotto P.I.P. individuato con il numero "\_\_\_\_" nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera "\_\_\_\_";

➤ le aree oggetto della presente cessione sono distinte al NCT al F° 8 ai mappali n. \_\_\_\_\_ di are \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ di are \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ di are \_\_\_\_\_, in virtù del tipo di frazionamento redatto \_\_\_\_\_ che trovasi allegato ad altro atto a rogito \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, rep. \_\_\_\_\_, racc. \_\_\_\_\_, registrato in \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Cagliari il \_\_/\_\_/\_\_\_\_, R.G. n. \_\_\_\_\_, R.P. n. \_\_\_\_\_;

➤ il Comune di San Sperate è divenuto proprietario delle aree oggetto della presente cessione in virtù di atto stipulato a rogito Segretario Comunale [Notaio] in data \_\_/\_\_/\_\_, rep. n. \_\_, registrato a Cagliari in data \_\_/\_\_/\_\_ al n. \_\_\_\_, e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Cagliari in data \_\_/\_\_/\_\_, R.G. n. \_\_\_\_, R.P. n. \_\_\_\_;

➤ con deliberazione del C.C. n. 10 del 27/07/2015 di verifica qualità e quantità delle aree da destinare alla residenza ed alle attività produttive, sono stati approvati i corrispettivi di cessione in proprietà dei lotti, ai sensi dell'art. 172 lett. c) del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 74 del D.lgs. n. 118 del 23/06/2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 10/08/2014 e ss.mm.ii., (in sede di approvazione del bilancio di previsione);

➤ ai sensi dell'art. 2 della L. 10/77 lo schema di convenzione da adottarsi per la concessione dei lotti nei P.I.P. deve essere redatto ai sensi dell'art. 35 della L. 865/71 salvo per quanto concerne i requisiti soggettivi;

✓ con la stessa deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 05/03/2015, di approvazione del Regolamento di assegnazione delle aree P.I.P. sono stati approvati i contenuti e i criteri per la predisposizione del presente atto, nonché le sanzioni a carico degli assegnatari inadempienti rispetto agli obblighi di cui alla presente convenzione;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti come sopra costituite, hanno stabilito quanto segue:

#### ARTICOLO 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, benché la documentazione citata, acquisita in originale agli atti del Comune, non venga materialmente allegata.

#### ARTICOLO 2

Il Comune di San Sperate, come sopra rappresentato, ai sensi e per gli effetti della L.

22.10.1971 n. 865 e successive modifiche e integrazioni, concede al Sig. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, titolare della Ditta \_\_\_\_\_ come sopra rappresentata, che ac-

chetta ed acquista, il diritto di proprietà sull'area edificabile in località "Is Spinargius" della

superficie di mq \_\_\_\_\_, individuata come lotto n. \_\_\_\_ e precisamente l'area distinta al

N.C.T. al F° 8 mappali n. \_\_\_\_\_, di are \_\_\_\_\_ R.D. € \_\_\_\_\_ R.A. € \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, di are

\_\_\_\_\_ R.D. € \_\_\_\_\_ R.A. € \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, di are \_\_\_\_\_ R.D. € \_\_\_\_\_ R.A. € \_\_\_\_\_, confi-

nante con \_\_\_\_\_, salvo se altri, per la realizzazione

dell'intervento citato in premessa, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dal

Regolamento di assegnazione e in conformità al programma d'intervento allegato

all'istanza che il concessionario dichiara espressamente di accettare senza riserva alcuna

con particolare riferimento alle condizioni del vigente Regolamento richiamato.

Si precisa che i dati catastali sopra citati sono stati desunti dal tipo di frazionamento n.

\_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_ che trovasi allegato al rogito del \_\_\_\_\_ rep. \_\_\_\_\_ in data

\_\_/\_\_/\_\_\_\_\_, registrato a \_\_\_\_\_ in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_, al n. \_\_\_\_\_.

Le spese per gli allacciamenti del lotto alla rete idrica, fognaria, elettrica etc., fanno carico

al concessionario.

### ARTICOLO 3

Il corrispettivo della presente cessione è determinato in € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_/\_\_\_\_

euro) in conformità agli atti richiamati in premessa.

Detto corrispettivo è comprensivo:

a) della quota parte del prezzo globale di acquisizione delle aree dell'intero piano, e

spese generali, pari a € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_/\_\_\_\_ euro);

b) della quota parte del costo globale delle opere di urbanizzazione primaria e secon-

daria pari a € ( \_\_\_\_\_/\_\_\_\_ euro).

Si dà atto che il concessionario ha già versato nella Tesoreria del Comune, mediante bol-

lettino n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ sul conto corrente postale di Tesoreria n.

\_\_\_\_\_ [oppure mediante altra forma di versamento: con bonifico banca-

rio sul c/c n. \_\_\_\_\_], intestato al Comune di San Sperate, in conformi-

tà all'art. 14 del Regolamento per l'assegnazione delle aree, la somma di € \_\_\_\_\_.\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_ euro) a saldo, pari al 100% del corrispettivo, o, ove consentito, pari al 50%

dell'intero corrispettivo.

La somma residua (in caso di ammissibilità alla rateazione) maggiorata degli interessi al

tasso del \_\_\_\_% annuo, pari alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli del debito

pubblico soggetti a tassazione accertata dalla Banca d'Italia per il secondo mese prece-

dente a quello di stipulazione della presente convenzione, dovrà essere versata come se-

gue:

a) € \_\_\_\_\_.\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ euro) [oltre interessi], pari al 20% del corrispettivo, en-

tro dodici mesi dalla data di stipulazione della presente convenzione;

b) € \_\_\_\_\_.\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ euro) [oltre interessi], pari al 15% del corrispettivo, en-

tro ventiquattro mesi dalla data di stipulazione della presente convenzione;

c) € \_\_\_\_\_.\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ euro) [oltre interessi], pari al 15% del corrispettivo, en-

tro trentasei mesi dalla data di stipulazione della presente convenzione.

Il mancato versamento delle singole rate nei termini di cui alla convenzione comporta,

per quanto riguarda la quota relativa agli oneri di urbanizzazione, l'applicazione di una

penale ai sensi dell'art. 19 della L.R. 23/85 e ss.mm.ii. pari al 20% della rata medesima,

qualora il versamento sia effettuato nei successivi 120 giorni; del 50% qualora il versa-

mento sia effettuato dal 121° al 180° giorno; del 100% qualora il versamento sia effettua-

to dal 181° al 240° giorno, salvo diverse disposizioni di legge vigenti alla data di stipula-

zione delle convenzioni. Decorso inutilmente il termine ultimo di cui sopra il Comune

provvede alla riscossione coattiva con ingiunzione ai sensi degli articoli 2 e seguenti del

testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio Decreto 14 aprile 1910, n° 639.

Per la quota relativa al costo dell'area ed agli oneri accessori verranno applicati gli interessi di mora nella misura convenzionale di cinque punti oltre il tasso di interesse legale fatta salva la possibilità di riscossione coatta oltre il 240° giorno di ritardo.

Il Comune di San Sperate, come sopra rappresentato, rilascia quietanza delle somme ricevute e dichiara di rinunciare all'ipoteca legale eventualmente nascente dal presente atto.

#### ARTICOLO 4

Per la somma rateizzata il concessionario ha costituito con la società \_\_\_\_\_ in data \_\_/\_\_/\_\_ regolare polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ dell'importo di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ euro).

#### ARTICOLO 5

Il concessionario deve:

- a) destinare l'area alle finalità indicate nel Titolo edilizio o desumibili (DUAAP o altro Titolo edilizio equipollente) in funzione dell'istanza presentata;
- b) Non apportare modifiche senza la presentazione di quanto previsto dalle norme in materia edilizia;
- c) Realizzare il programma di insediamento che ha determinato la cessione dell'area entro i termini di validità del Titolo edilizio (DUAAP o altro equipollente);
- d) Effettuare il trasferimento completo dell'attività produttiva preesistente nel centro abitato entro il termine di validità della DUAAP o altro Titolo equipollente (nel caso in cui si sia dichiarata tale esigenza in sede di partecipazione al bando, con attribuzione del relativo punteggio);
- e) Rispettare i termini di inizio e fine lavori, da far coincidere con quelli del Titolo edilizio (DUAAP o altro equipollente);

f) Il termine di cui alle lettere c) e d) potrà essere prorogato, in caso di giuste e documentate motivazioni, quali impedimenti non dipendenti dalla volontà dell'operatore.

g) Divieto di nuova cessione dell'area assegnata, fatti salvi i casi previsti dal Regolamento e previa dichiarazione scritta rilasciata dalla ditta subentrante di accettazione, senza condizione alcuna, delle norme del Regolamento comunale di assegnazione delle aree P.I.P..

La costruzione degli edifici sulle aree di cui al presente atto dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

I. l'edificazione relativa ai singoli edifici è subordinata alla preventiva approvazione del progetto da parte del Comune o formazione di titolo equipollente previsto per legge (DUAAP o altro Titolo edilizio equipollente); i progetti dovranno essere presentati per l'approvazione al SUAP entro 150 giorni dalla firma della convenzione;

II. gli edifici che saranno costruiti dal concessionario dovranno essere progettati e realizzati, per quanto concerne le caratteristiche costruttive e tipologiche dei medesimi, con l'osservanza:

a) delle disposizioni di legge in materia, nonché delle prescrizioni del Regolamento Edilizio Comunale;

b) delle previsioni e delle norme urbanistiche relative al P.I.P. in cui sono compresi i lotti di terreno oggetto del presente atto;

III. I lavori di costruzione sull'area in oggetto dovranno avere inizio entro 12 mesi dalla data della DUAAP ed essere completati non oltre tre anni, e comunque non oltre il termine espressamente previsto nello specifico programma di intervento allegato all'istanza di assegnazione e previsto nello specifico Titolo (DUAAP o equipollente).

L'inosservanza dei suddetti termini, salva la facoltà di proroga in caso di gravi e documentati motivi, estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a impedirne

l'inizio dei lavori o a ritardarli durante la loro esecuzione, comporta l'applicazione delle



seguenti sanzioni di cui al Regolamento di assegnazione aree approvato con deliberazione

del Consiglio Comunale n. 03 del 05.03.2015:

a) penale di € 0,01 a mc edificabile per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 150

giorni, rispetto al termine iniziale di 150 giorni dalla data di stipulazione della convenzio-

ne, per la presentazione del progetto del fabbricato. Decadenza, con risoluzione della

convenzione ex art. 1456 del Codice Civile, in caso di ritardo superiore al 300° giorno dalla

stipulazione della convenzione;

b) decadenza, con risoluzione della convenzione ex art. 1456 del Codice Civile, in caso di

ritardo rispetto al termine di 1 anno dalla data di validità della DUAAP per l'inizio dei lavo-

ri, salva la possibilità di richiedere la proroga del termine di inizio lavori, non superiore a

dodici mesi, per gravi e documentati motivi (fermo restando il termine ultimo per com-

pletare i lavori) estranei alla volontà del concessionario che ne impediscano l'inizio entro i

termini stabiliti;

c) decadenza in caso di ritardo rispetto al termine di tre anni dalla data di validità della

DUAAP o altro Titolo equipollente per il completamento dei lavori, salvi i casi di richiesta

di proroga per gravi e documentati motivi, estranei alla volontà del concessionario, che

siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione; per la parte non ultima-

ta il concessionario dovrà presentare istanza diretta ad ottenere una nuovo Titolo ed al

versamento degli eventuali oneri.

#### ARTICOLO 6

Le unità immobiliari costruite non potranno essere alienate nei cinque anni successivi alla

stipulazione del presente atto di assegnazione in proprietà del lotto, ai sensi dell'art. 11

della L. 273/2002 e ss.mm.ii. e potranno essere successivamente alienate per la realizza-

zione di attività compatibili con il P.I.P..

È comunque vietata la cessione a terzi del diritto relativo all'area parzialmente edificata.

È altresì vietata la cessione a terzi dell'immobile prima che sia stata rilasciata autorizzazione di agibilità, se autorizzabile entro i termini di cui al primo comma.

L'inosservanza dei suddetti divieti, comporta la decadenza dall'assegnazione e la risoluzione della convenzione di assegnazione, ex art. 1456 del Codice Civile.

Gli atti di cessione, qualora assentibili, dovranno contenere tutti gli obblighi, gli oneri, i vincoli ed i relativi termini derivanti dal presente Regolamento. In particolare, la parte acquirente subentra, nei confronti del Comune, nella stessa posizione giuridica del concessionario relativamente ai diritti, obblighi, oneri e termini contemplati nella convenzione.

La risoluzione dell'atto di cessione nei casi di decadenza si verifica di diritto ai sensi dell'art. 1456, 2° comma Codice Civile quando il Comune dichiara di valersi della clausola risolutiva. La risoluzione comporta il ripristino del pieno possesso dell'area da parte del Comune che acquisisce anche la proprietà dell'eventuale costruzione già realizzata salvo il versamento in favore del concessionario decaduto della minor somma tra lo speso ed il migliorato, qualora le opere ivi realizzate siano funzionalmente valide.

In tutti i casi di decadenza di cui al presente atto sarà applicata una penale pari al 10% dell'intero corrispettivo di assegnazione, salvi i maggiori danni. Le opere totalmente o parzialmente realizzate, qualora funzionali per un eventuale riutilizzo, saranno indennizzate dal Comune all'acquirente decaduto sulla base di una stima peritale compiuta da due tecnici esperti nominati rispettivamente dal Comune e dall'acquirente decaduto, ed in caso di mancato accordo, da un terzo, in funzione di arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale di Cagliari, su istanza della parte più diligente. Le spese della stima peritale saranno detratte dall'indennità.

Qualora le opere presenti non siano riutilizzabile e debbano essere rimosse, l'importo necessario o sostenuto per la loro rimozione sarà decurtato dal corrispettivo di assegnazione versato, detratta la penale ed eventuali ulteriori danni.

ARTICOLO 7

Nei casi di decesso dell'assegnatario con conseguente trasferimento dell'azienda per successione a causa di morte è autorizzabile il trasferimento del lotto con atto dirigenziale in deroga al termine temporale dei cinque anni dalla data di acquisizione in proprietà. In tal caso non sarà necessario determinare il valore di cessione.

È inoltre autorizzabile la cessione del lotto prima dei cinque anni dall'assegnazione in proprietà in caso di cessazione dell'attività aziendale, di pensionamento o di impossibilità al proseguimento dell'attività per gravi motivi di salute o di altre particolari e motivate eccezionalità.

Nel caso di cessazione dell'attività con cancellazione dall'albo delle imprese o dal registro delle imprese. In ogni caso il cessionario dovrà impegnarsi nell'atto pubblico ad inserire negli atti di alienazione dei manufatti la seguente clausola, da riportare nella nota di trascrizione, copia della quale dovrà essere inviata al Comune a mezzo raccomandata postale:

***"l'acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le clausole contenute nella convenzione di assegnazione dell'area oggetto del presente atto, accettandone i relativi effetti formali e sostanziali e si impegna ad esigere un formale identico impegno da parte dei suoi aventi causa in caso di ulteriori trasferimenti, inviando a mezzo raccomandata al Comune di San Sperate copia autentica della relativa nota di iscrizione".***

L'autorizzazione alla donazione inter vivos o mortis causa a familiari discendenti in linea retta entro il secondo grado per l'esercizio di attività produttiva compatibile col P.I.P. è rilasciata, con atto dirigenziale. In tal caso non sarà necessario determinare il valore di cessione.

ARTICOLO 8

Al fine di garantire la continuazione nel tempo e di favorire lo sviluppo delle attività pro-

duttive insediate nelle aree del P.I.P., è sempre consentito il trasferimento della conces-

sione ad altro soggetto imprenditoriale, persona fisica o giuridica, dopo i primi cinque an-

ni ed entro il termine di cinque anni dalla stipulazione della presente convenzione, previa

autorizzazione del Comune e limitatamente ai seguenti casi:

a. subentro, nell'iniziativa produttiva, al titolare o ai soci dell'impresa che ha conseguito

il diritto alla concessione dell'area P.I.P., di parenti e/o affini fino al secondo grado ci-

vile, anche mediante costituzione di nuova società purché della stessa questi rappre-

sentino, complessivamente, almeno il 30% (trenta per cento) delle partecipazioni;

b. trasformazione giuridica del soggetto imprenditoriale assegnatario dell'area P.I.P., con

la conferma o il potenziamento dell'iniziativa produttiva e con la conservazione in ca-

po al titolare o a uno o più soci dell'Impresa originaria di una quota di almeno il 30%

(trenta per cento) della nuova Impresa;

c. conferimento dell'azienda come quota di partecipazione del soggetto concessionario

in una nuova o diversa società, con lo scopo di favorire l'ulteriore sviluppo produttivo

dell'iniziativa imprenditoriale che ha motivato l'originaria assegnazione dell'area P.I.P.

In tal caso, ai fini della valutazione del valore dell'immobile del P.I.P. conferito, la sti-

ma è predisposta con relazione giurata di esperto designato dal Presidente del Tribu-

nale, ai sensi dell'Art. 2343 del Codice Civile:

d. Conferimento dell'azienda individuale, se al conferente vengono assegnate quote o

azioni che rappresentano la maggioranza del capitale sociale;

e. scissione di società, consentendo la divisione del complesso produttivo in favore di

soci iscritti nel libro dei soci al momento dell'assegnazione;

f. fusione fra due o più società, con assegnazione della maggioranza del capitale sociale

della società risultante dalla fusione ai soci della società assegnataria del lotto;

g. trasformazione dell'attività svolta rispetto a quella iniziale che ha motivato

l'assegnazione, realizzata in conformità all'istanza presentata in sede di gara, nei limiti consentiti dal Regolamento ed opportunamente motivata da valutazioni di tipo economico ed occupazionale in base alle quali si dimostri che l'attività originaria non è più remunerativa. La modifica dell'attività, in ogni caso, non è assentibile prima di cinque anni dall'inizio attività realizzata nel lotto P.I.P. assegnato.

In ogni caso, entro il termine di cinque anni, l'Impresa subentrante dovrà possedere tutti i requisiti per accedere all'assegnazione delle aree del P.I.P., inoltre, il legale rappresentante dovrà rilasciare un'apposita dichiarazione scritta nella quale si dichiara disposto ad accettare, senza condizione alcuna, i contenuti e le norme del Regolamento di assegnazione aree.

L'amministrazione Comunale, laddove l'assegnatario si trovi nell'impossibilità di ultimare l'edificio entro i termini prestabiliti dal Titolo a costruire (DUAAP), può con l'adozione di apposito atto amministrativo motivato per la presenza di pubblico interesse, attivare specifico provvedimento per il rientro in possesso dell'area e dell'immobile in oggetto. Con il medesimo atto è definito il prezzo del riscatto sulla base di una relazione tecnica predisposta dal Servizio Tecnico competente ovvero dall'Agenzia delle Entrate competente (ex Agenzia del Territorio).

L'atto in oggetto è notificato all'assegnatario, il quale può ricorrere in via amministrativa avverso il provvedimento entro i successivi trenta giorni. Trascorso tale termine, senza che siano giunte osservazioni, l'atto amministrativo diviene titolo per il rientro in possesso al patrimonio dell'area assegnata e dell'immobile ivi realizzato.

#### ARTICOLO 9

Le spese e le competenze inerenti il presente atto e conseguenti sono a carico del concessionario.

#### ARTICOLO 10

Per quanto già espressamente citato si fa rinvio alle norme vigenti in materia ed in particolare al Regolamento Comunale per la concessione di aree nel P.I.P. approvato come indicato in premessa.

Le opere di urbanizzazione del P.I.P. devono essere realizzate a cura del Comune di San Sperate.

Le spese per gli allacciamenti del lotto alla rete idrica, fognaria, elettrica, etc. fanno carico al concessionario.

La parte concessionaria è immessa nel possesso dell'area dalla data di stipulazione del presente atto.

#### ARTICOLO 11

La parte acquirente dichiara di essere a conoscenza che il terreno oggetto del presente atto fa parte di un Piano per gli Insediamenti Produttivi, comprendente aree destinate ad insediamenti piccolo-industriali ed artigianali, commerciali, di servizi etc. in conformità alle Norme Tecniche di Attuazione e al Regolamento di assegnazione delle aree.

Restano, comunque, salve le modifiche alla destinazione possibile delle aree che dovesse intervenire a seguito di sopravvenienze legislative, normative e regolamentari, quali, ad esempio, la modifica alle Norme di Attuazione del P.I.P. e del regolamento di assegnazione delle aree.

#### ARTICOLO 12

Ai sensi del secondo comma dell'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni si allega al presente atto, sotto la lettera A), il certificato di destinazione urbanistica delle aree, rilasciato in data \_\_/\_\_/\_\_ dal Comune di San Sperate, previa dichiarazione fattami dai componenti che alla data del rilascio non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Di questo Atto ho dato lettura ai componenti che, a mia interpellanza, lo approvano e con

me lo sottoscrivono in fine in questo foglio ed in margine degli altri, come per legge.

Scritto con strumento informatico a norma di legge da persona di mia fiducia su n. \_\_ pa-

gine questa compresa, pari a cinque fogli di carta resa legale.

Le parti mi dispensano dalla lettura del/degli allegato/i.

Letto, approvato e sottoscritto come per legge.

**IL CONCESSIONARIO:**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**L'UFFICIALE ROGANTE**

Allegato 5) al Bando di assegnazione dei lotti P.I.P.